



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AD UNA PRIMA PARZIALE FUNZIONALIZZAZIONE DEL PALASPORT PRESSO LE VELE DELLA CITTA' DELLO SPORT A TOR VERGATA – SCHEDA RMB1901.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

CUP: G84J23000370001

CIG: A02A86D222



INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BENE	4
3. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
4. GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO.....	9
5. STIMA DEL SERVIZIO	10
6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	11
7. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	12
8. DOCUMENTI CONTRATTUALI	12
9. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI.....	13
10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	13
11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
12. PENALI.....	14
13. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	15
14. MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI	16
15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	17
16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
17. RECESSO DAL CONTRATTO	18
18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE.....	18
19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	19
20. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	19
21. DANNI E RESPONSABILITÀ	19
22. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO	19
23. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	20
24. CODICE ETICO.....	20
25. SPESE DEL CONTRATTO	20
26. TRATTAMENTO DEI DATI.....	20
27. CONTROVERSIE	21

1. PREMESSA

Nel 2021, giusta atto pubblico Rep. n. 3593 del 26/03/2021, registrato in Roma n. 10219, serie 1T, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 558, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), ha trasferito all'Agenzia del Demanio, con imputazione al patrimonio dello Stato, il diritto di proprietà dell'area su cui insiste il compendio immobiliare denominato "Città dello Sport" sito nel Comune di Roma, località Tor Vergata, e delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentirne il completamento ovvero la revisione dei progetti stessi.

Con verbale del 25/05/2021 la Direzione Roma Capitale dell'Agenzia del Demanio ha formalmente preso in possesso il compendio in trattazione da parte dell'università di Tor Vergata, assumendolo nel proprio patrimonio individuandolo con la scheda RMB1901.

Con D.P.C.M. del 15/12/2022, recante l'approvazione della proposta di Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'Agenzia del Demanio è stata individuata come Soggetto attuatore e Stazione appaltante per la realizzazione degli interventi finalizzati al "completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport" (Scheda n. 25), ricompresi tra gli interventi essenziali e indifferibili di riqualificazione dei luoghi giubilari.

Con successivo D.P.C.M. del 08/06/2023, recante "Approvazione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, contenente la rivisitazione degli interventi essenziali ed indifferibili, approvati con DPCM 15 dicembre 2022, e l'inserimento degli ulteriori interventi essenziali, con l'indicazione degli interventi di parte corrente resi possibili dall'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 13 febbraio 2023, n. 13", registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2023 e, previa approvazione del piano di investimenti da parte del Mef in data 20/06/2023, si è proceduto alla rimodulazione di quanto originariamente previsto ed è stata aggiornata la scheda degli interventi di competenza dell'Agenzia del Demanio, che sono stati individuati in ragione della diversità sia dell'oggetto che della fase procedimentale in cui versano. In particolare, detti interventi (rispettivamente denominati n. 73, n. 74 e n. 75) riguardano:

- il collaudo statico delle opere esistenti e l'arresto del degrado (intervento n. 73);
- la realizzazione area eventi e prima parziale funzionalizzazione del Palasport (intervento n. 74);
- la sistemazione a verde di base dell'area esterna nord (intervento n. 75).

Con riferimento all'intervento n. 74, la Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del Demanio ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "per la realizzazione delle aree eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport (ambito 2)", approvato in sede di conferenza di servizi con nota prot. n. prot. n. 116 del 20/06/2023.R indetta ai sensi dell'art. 16-bis del D.L. 21/10/2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dell'art. 31 del D.L. del 24/02/2023 n. 13, svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, della legge n. 241/1990, secondo le tempistiche individuate dall'art. 13 D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, coma da ultimo modificato dall'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. 24/02/2023 n. 13.

Le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento della fase esecutiva dell'intervento sono state attribuite alla Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio, giusto nulla osta prot. n. 2023/3502/DIR del 10/02/2023 ed apposita delega prot. n. 2023/15492/DIR del 21/06/2023.

Nell'ambito del proprio mandato la Direzione Servizi al Patrimonio ha avviato una gara di appalto per l'affidamento congiunto, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 della Progettazione Esecutiva da redigere in BIM, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, individuati nella scheda intervento n.74 dell'Allegato 1 al DPCM 8 giugno 2023, che si identificano come intervento di prima parziale funzionalizzazione del Palasport come arena scoperta.

Nell'ambito del suddetto appalto è necessario procedere all'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, (CSE) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Con determina a contrarre prot. Tor Vergata n. 31 del 5/12/2023, la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agencia del Demanio (di seguito anche Stazione Appaltante, S.A.), ha indetto la presente procedura finalizzata all'**affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 del Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, con riferimento ad una prima parziale funzionalizzazione del Palasport per destinarlo ad arena scoperta.**

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BENE

L'area su cui insistono le opere già realizzate, è ubicata nel Comune di Roma in località Tor Vergata, Municipio Roma VI (ex Municipio VIII), sul lato Sud della Via Casilina esternamente al Grande Raccordo Anulare, in una zona per lo più residenziale ed industriale interessata, tra gli anni 70 e 90, dalla realizzazione del Campus Universitario "Tor Vergata" che comprende la Facoltà di Medicina con annesso Policlinico e dell'Università degli studi di Roma "Tor vergata". La zona attualmente è servita, oltre che dai mezzi pubblici di superficie, dalla recente Linea C della Metropolitana di Roma.


Allo stato attuale il complesso immobiliare si presenta come un'opera incompiuta realizzata per la sola parte strutturale. All'interno, non essendo stati realizzati i collegamenti verticali, le partizioni, gli impianti e le finiture, la struttura non ha una sua autonomia funzionale ed è priva di una destinazione d'uso definita.

Il complesso in oggetto risulta identificato in Catasto Terreni del Comune di Roma ai mappali di seguito riportati:

Foglio n. 1038 p.lle: 2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 360AA, 360AB, 423AA, 423AB, 1084, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 113; Foglio n. 1039 p.lle: 1545, 168, 171, 174, 180; Foglio n. 1044 p.lle: 473, 475; e al catasto fabbricati al Foglio n. 1038 p.la 113.



Vista del cantiere Città dello Sport




Inquadramento area oggetto di intervento (Ambito 2)

L'intervento specifico, inerente l'affidamento in oggetto, riguarda la riqualificazione del Palasport tramite il parziale completamento degli spazi interni essenziali con l'obiettivo di renderlo fruibile e adatto ad ospitare eventi di diverso genere.

Di seguito si riportano sinteticamente gli interventi previsti:

- completamento del padiglione del Palasport, con l'obiettivo di renderlo fruibile e adatto ad ospitare eventi di diverso genere (il padiglione del Palanuoto sarà debitamente recintato ed interdetto al pubblico attraverso l'uso di elementi grigliati metallici: questi permettono, da un lato, di bloccare l'accesso alle aree di cantiere, e, dall'altro, l'ingresso di luce negli ambienti comuni ed una continuità visiva tra i vari elementi del progetto originario, rendendo il cantiere una quinta scenografica. Sono, inoltre, elementi facilmente rimovibili in previsione di un futuro completamento della Città dello Sport;
- completamento delle tribune, la cui struttura è in gran parte già presente, fino al livello 2 (quota +8.00 m), che potranno ospitare un totale di circa 8.400 spettatori e saranno realizzate in calcestruzzo bianco;
- realizzazione di ambienti destinati a servizi igienici ad ogni piano; del Pronto soccorso ai livelli 0 e -2; dei magazzini, spogliatoi e uffici al livello -2 (accessibili solamente al personale legato all'organizzazione dell'evento, mentre il livello -1 sarà interamente dedicato ai locali tecnici per gli impianti ed accessibile solo agli addetti ai lavori;
- interdizione degli spazi a doppia altezza non utilizzati nel livello inferiore tramite recinzioni temporanee (eventualmente rimovibili in futuro)
- realizzazione al livello 2 di una grande piazza pubblica che diventa luogo di incontro e scambio, favorendo la socialità;
- impianti elettrici e speciali: cabine elettriche e mt, impianto di terra, illuminazione palasport, rilevazione incendi palasport, impianti luce e fm palasport, impianto Evac palasport, impianto di videosorveglianza, impianto di condizionamento;
- impianti meccanici a servizio del Palasport (Impianti "Interni"): impianti idranti antincendio, impianto idrico sanitario, impianto HVAC, impianto di raccolta acque meteoriche.



Piante Palasport – layout funzionale

3. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport, con riferimento ad una prima parziale funzionalizzazione del Palasport per destinarlo ad arena scoperta.

Le seguenti prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute nel presente Capitolato, negli allegati tecnici nonché nel rispetto del Codice:

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE):

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa

vigente e provvede a svolgere l'incarico in conformità al Contratto, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d'opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione Appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare per l'invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
- nel disporre il coordinamento tra il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS) presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- nel garantire la sicurezza del cantiere e l'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, anche con il supporto della Stazione Appaltante;
- nella verifica dell'applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- nella verifica, sia all'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del POS dell'Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- nell'adeguare il PSC e il Fascicolo dell'opera di cui al D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- nella valutazione delle proposte dell'Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
 - notifiche preliminari;
 - elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
 - dichiarazione sull'organico medio annuo;
 - predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC. Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte.

Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo all'art. 92):

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'Appaltatore, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il PSC e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a

migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al RUP/Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta all'Appaltatore, alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del PSC e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, previste dagli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008;
- proporre al RUP la sospensione dei lavori, l'allontanamento dell'Appaltatore, delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Il CSE dovrà rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall'Appaltatore, dalle imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi - una delle quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere. In quest'ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa. Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. In coerenza con l'entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro. Il CSE dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24.

In ogni caso, durante l'esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008.

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori, il CSE:

- produce i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, d'intervento;
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all'Appaltatore dei lavori, e all'organo di collaudo, contenente:
 - a) un giudizio sintetico sull'operato dell'Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza;
 - b) eventuali giudizi negativi sull'operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori

- autonomi in materia di sicurezza;
- c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all'elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
 - d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l'attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
 - e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell'esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
 - f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l'indicazione delle relative conseguenze.

All'atto della liquidazione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

Durante le lavorazioni il CSE dovrà essere sempre contattabile e reperibile, garantendo la propria presenza, o di eventuali collaboratori dotati di adeguata professionalità ed espressamente indicati alla Stazione Appaltante, entro e non oltre ore 4 (quattro) da eventuali richieste della Stazione Appaltante. Nei casi di particolare urgenza, dovrà essere garantita la presenza anche al di fuori dei normali orari di lavoro. Resta in ogni caso in capo ai soggetti affidatari ogni responsabilità connessa alle attività di cantiere. Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili sia in orario giornaliero che notturno con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (anche in riferimento all'allegato XI ed all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), il CSE dovrà garantire una presenza continuativa e costante, nei luoghi interessati dalle attività indicate, fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi e degli impianti oggetto, od interessati dall'intervento.

Eventuali comunicazioni con carattere d'urgenza dovranno essere tempestivamente trasmesse anche via posta elettronica alle persone di riferimento individuate dalla Stazione Appaltante a seconda delle criticità rilevate.

Qualora necessario dovranno essere contattati gli enti preposti alla gestione delle emergenze.

4. GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO

Sarà onere del CSE verificare l'adeguatezza del modello BIM della sicurezza elaborato in fase di progettazione ed eventualmente aggiornarlo prima dell'avvio dei lavori. Inoltre, sarà onere del CSE aggiornare il modello BIM della sicurezza, ed eventualmente i relativi documenti ad esso connesso, ogni qualvolta se ne renda necessario ed in particolare nel caso di modifiche e/o aggiornamenti apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'attività dovrà essere sviluppata e gestita conformemente a quanto stabilito dallo specifico capitolato informativo "**BIMSM Specifica Metodologica Coordinamento Sicurezza - CSE**" e la Linea Guida per la produzione informativa "**BIMMS - Method Statement**" (e i relativi allegati), connessi al presente Capitolato, nonché, stante la natura sperimentale e del tutto innovativa dell'attività, da futuri documenti specifici prodotti dalla Stazione Appaltante, i quali verranno forniti all'Aggiudicatario nel momento di attivazione del servizio specifico.

L'affidatario, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a preparare il Piano di Gestione Informativo (pGI) da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante secondo quanto specificato all'art.43 e nell'allegato I.9 del D.lgs 36/2023. Sarà onere del CSE aggiornare e modificare tale documento nel corso dell'esecuzione del contratto, ogni qualvolta lo si renda necessario.

5. STIMA DEL SERVIZIO

L'importo complessivo dei lavori stimato nel PFTE è pari a € **27.635.428,51 (euro ventisette milioni seicentotrentacinquemilaquattrocentoventotto/51)**, come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI Realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport Prima parziale funzionalizzazione del Palasport (Intervento N. 74)			
A1	IMPORTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA	SOGGETTI A RIBASSO	15 574 350,32 €
A2	COSTI DELLA SICUREZZA	NON SOGGETTI A RIBASSO	1 297 895,49 €
A3	COSTI DELLA MANODOPERA	NON SOGGETTI A RIBASSO	10 763 182,70 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)		27 635 428,51 €

Si riporta il dettaglio delle lavorazioni suddiviso per categorie d'opera:

IMPORTO LAVORI SUDDIVISO PER CATEGORIA D'OPERA Realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport Prima parziale funzionalizzazione del Palasport (Intervento N. 74)				
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)				Importo lavori
Categoria	Id Opere	Descrizione	Grado di complessità	
EDILIZIA	E.13	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20	16 903 784,04 €
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni	0,95	2 497 373,43 €
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	5 756 902,20 €
	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa	0,75	1 533 117,64 €
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	944 251,20 €
Importo totale lavori				27 635 428,51 €

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'importo complessivo quantificato dalla Stazione Appaltante, al netto dell'IVA e oneri di legge è pari ad € **456.202,25 (euro quattrocentocinquantesemiladuecentodue/25)**, stimato secondo la tabella sotto riportata:

IMPORTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE Realizzazione dell'area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport Prima parziale funzionalizzazione del Palasport (Intervento N. 74) (D.Lgs. 36/2023 e All. I.13)										
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016)			Importo lavori	Prestazione	CP	Integrativo metodologia BIM (CPx10%)	% Spese	Spese	TOTALE COMPENSO	
Categoria	Id Opere	Grado di complessità								
EDILIZIA	E.13	1,20	16 903 784,04 €	Qcd.12	217 283,64 €	21 728,36 €	10,00%	23 901,20 €	262 913,20 €	
STRUTTURE	S.03	0,95	2 497 373,43 €		34 167,74 €	3 416,77 €	10,00%	3 758,45 €	41 342,97 €	
IMPIANTI	IA.04	1,30	5 756 902,20 €		93 112,33 €	9 311,23 €	10,00%	10 242,36 €	112 665,92 €	
	IA.01	0,75	1 533 117,64 €		18 269,77 €	1 826,98 €	10,00%	2 009,67 €	22 106,42 €	
	IA.02	0,85	944 251,20 €		14 193,17 €	1 419,32 €	10,00%	1 561,25 €	17 173,74 €	
TOTALI			27 635 428,51 €			377 026,65 €	37 702,67 €		41 472,93 €	
Totale corrispettivo servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (incluso spese ed oneri accessori)									456 202,25 €	

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D.Lgs 36/2023 ed al relativo Allegato I.13, facendo riferimento alle relative tariffe professionali.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara l'Affidatario ammette di ritenere remunerativo e congruo il valore posto a base di gara. Si intendono comprese nel compenso determinato tutte le attività descritte nel presente capitolato, nonché ogni onere e tributo e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

L'importo è da considerarsi:

- a corpo;
- comprensivo di spese e oneri accessori;
- al netto di I.V.A. e oneri previdenziali;
- remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi eventuali costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, quantificati in 0,00 € (zero/00 euro) in quanto si tratta di attività intellettuali.

L'importo s'intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Sono a carico del Professionista incaricato tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con i progettisti incaricati, con il RUP e con gli Enti, sicché nessun rimborso sarà dovuto dall'Agenzia.

Pertanto, il Professionista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

6. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Nel corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio in oggetto, si intende ricompresa ogni spesa occorrente per l'esatta e completa esecuzione del medesimo secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Previa verifica del servizio reso da parte del RUP, la Stazione Appaltante verificherà anche il rispetto della regolarità contributiva e, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa trasmissione della fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, con le seguenti modalità:

- **in rate erogate in corrispondenza dei S.A.L.**, in proporzione all'esecuzione dei lavori,

ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati, raggiunga il 20% dell'importo totale dei lavori, come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento dei Lavori.

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Aggiudicatario verrà riconosciuto, ai sensi dell'art. 123 del Codice, esclusivamente il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base delle prestazioni prese a riferimento per il calcolo delle parcelle, con espressa rinuncia di qualsivoglia ulteriore indennizzo/risarcimento in espressa deroga all'art. 1671 Codice Civile.

Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto sarà liquidato, come sopra indicato, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva. All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura.

In ragione di quanto previsto dall'art. 33 Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, non sono previste somme a titolo di anticipazione del prezzo.

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007) e corredate dal codice IPA 1MY1DW, il codice CIG: A02A86D222 e il CODICE CUP: G84J23000370001, nonché dal numero di protocollo del contratto, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura.

I pagamenti dei compensi saranno effettuati tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di **ricezione** della fattura sul conto corrente bancario o postale dedicato.

Ai fini dei pagamenti, la stazione appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art.48 bis del d.p.r. 602/1973 secondo le modalità previste dal d.m. 40/2008. In caso di raggruppamento temporaneo, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

7. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il termine previsto per lo svolgimento del servizio è stimato pari alla durata prevista dei lavori: 277 (duecentosettantasette) giorni naturali e consecutivi da cronoprogramma di progetto, a partire dalla data di consegna dei lavori oltre al tempo necessario per gli adempimenti propedeutici e successivi alle lavorazioni come da indicazioni contenute nel presente capitolato.

La durata del servizio potrà essere ridotta o prorogata in funzione dell'effettiva durata dei lavori, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere in caso di maggior durata.

8. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono parte integrante del contratto il presente Capitolato Tecnico Prestazionale e la documentazione seguente:

- a) le polizze di garanzia;
- b) l'offerta tecnica dell'Affidatario;
- c) il disciplinare di gara;
- d) il Protocollo di Legalità per la realizzazione degli interventi nella città di Roma per il Giubileo 2025" sottoscritto in data 19/06/2023 dalla Prefettura – UTG di Roma, dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dalla società Giubileo 2025 S.p.A, e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, in quanto applicabili ai sensi delle norme alla presente procedura;
- e) il Protocollo operativo sul monitoraggio finanziario (MGO);

- f) documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante per l'applicazione della metodologia BIM, quali: BIMMS – Method Statement - Linee Guida per la Produzione informativa (ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001) e i relativi allegati, BIMSM - Specifica Metodologica (RMB1901-ADD-SPECIFICSE-XX-SM-Z-K00001) e BIMSO – Specifica Operativa per la redazione dell'oGI (e successivamente all'affidamento per la redazione del pGI);
- g) I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del presente Capitolato, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'affidatario.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano la presente procedura nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- Il Codice dei contratti (d.lgs 36/2023);
- il d.lgs. 50/2016, per gli articoli non abrogati;
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008;
- DPCM del 15/12/2022.

9. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già descritto nel presente capitolato, a eseguire il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la corretta attuazione dello stesso, in accordo a quanto precisato nel presente capitolato e a mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti comunicati (fax, telefono, PEC ed e-mail) utilizzati per l'invio di tutte le informazioni inerenti l'affidamento, per le quali si predilige l'utilizzo della posta elettronica certificata, ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.

La presente procedura è soggetta al Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, firmato in data 19 giugno 2023, nonché all'ivi menzionato Protocollo Operativo MGO Tor Vergata. Ai sensi dell'art. 14 del Protocollo di legalità, al fine di rendere vincolanti e cogenti le disposizioni e gli impegni in esso contenuti in relazione ai contratti e ai subcontratti della filiera delle imprese, il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 adotterà un atto di indirizzo nei confronti dei soggetti attuatori e delle stazioni appaltanti diverse dalla Società Giubileo 2025, ivi inclusa l'Agenzia del Demanio.

A far data dall'adozione dell'atto di indirizzo sopra richiamato, l'affidatario del servizio sarà tenuto ad adeguarsi alle previsioni e a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi nella Città di Roma per il Giubileo 2025, e dal relativo Protocollo Operativo MGO.

10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidatario, in ragione della necessità di mantenere la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta con l'obiettivo di preservare i lavoratori dal rischio di infortuni/incidenti sul lavoro, non potrà ricorrere all'istituto del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 36/2010 l'affidatario del servizio si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010". Inoltre, si fa presente la sussistenza degli obblighi più stringenti riferiti al "Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi della città di Roma per il Giubileo 2025" che ricomprende il presente appalto.

A titolo esemplificativo, si fa presente che, sono ricompresi nella filiera del Monitoraggio i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014.

L'affidatario del servizio con la firma del Protocollo Operativo si impegna a rispettare le clausole ivi sottoscritte e di trasferire l'obbligo ai subcontraenti.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà l'applicazione delle penali previste nei Protocolli sino alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

12. PENALI

L'affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal contratto e dell'esecuzione dell'attività affidata.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di superamento del limite massimo delle penali di cui sopra, l'amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dalla Stazione Appaltante; l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e dispensati dalla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del sopracitato art. 47, da commisurarsi in base alla gravità delle violazioni

e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al PNRR e al PNC.

Ai sensi del comma 3-bis del sopracitato art. 47, gli operatori economici di cui al sopracitato comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui sopra deve essere trasmessa altresì alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del sopracitato art. 47, da commisurarsi in base alla gravità delle violazioni e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

13. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario dovrà produrre le seguenti garanzie:

- Per la sottoscrizione del contratto una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art.117 comma 3 del D.Lgs 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per eventuali inadempimenti derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

- Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 per il pagamento della **rata di saldo una cauzione o una garanzia** fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio.

- Una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale** (polizza di responsabilità civile professionale), da presentare prima della sottoscrizione del contratto, per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo previsto del contratto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della stazione appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'affidatario solleva la stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stazione appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'affidatario verificatisi presso il luogo del servizio.

14. MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI

Fermo restando quanto previsto di seguito in tema di revisione dei prezzi, il contratto di appalto può essere modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera b del nuovo Codice degli appalti

15. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto - senza alcuna diffida ad adempiere - per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;
- b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
- c) mancata reintegrazione della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
- g) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.Lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
- h) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto mediante pec all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'affidatario.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale del servizio riferita

all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, l'adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p..

La stazione appaltante, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

17. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'affidatario mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

18. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE

L'affidatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'affidatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

L'affidatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023.

19. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di riservatezza di tutti i dati e le informazioni acquisiti inerenti il servizio e di utilizzo per scopi strettamente connessi all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UEM e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

20. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Conformemente all'art. 116, e all'art. 36 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni il RUP ovvero, se nominato, il Direttore dell'esecuzione avvia la verifica di conformità per accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità si svolge nei tempi e secondo le modalità tecniche previste agli artt. 36 e ss. dell'Allegato II.14 del Codice.

21. DANNI E RESPONSABILITÀ

L'affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, nonché a terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

22. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

23. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all' Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 120 comma 12 del D.Lgs 36/2023 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'affidatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

24. CODICE ETICO

L'affidatario si impegnerà ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia del Demanio, ex D.Lgs. 231/01, reperibile sul sito istituzionale della stessa, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'affidatario si impegnerà, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1 del presente articolo.

L'affidatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà altresì dichiarare, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono/che sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

Inoltre, dovrà essere contestualmente dichiarato che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

25. SPESE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

26. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura,

nonché, limitatamente al solo affidatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'affidatario, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

27. CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra l'Agenzia e l'affidatario del servizio, relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno esclusivamente deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Isabella Di Marsico